

LETTERA CIRCOLARE

Prot. n. 6393/4142

19 aprile 1991

Rivendita di tabacchi e generi per il fumo.

Con circolare n. 42 del 17/12/1986, al punto 12 è stato chiarito che “i negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie rientrano unicamente nel punto 87 del DM 16/02/1982 qualora superino i 400 mq. di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi”.

Per analogia si chiarisce che anche le rivendite di tabacchi ed articoli per il fumo in genere (*fiammiferi, ricariche per accendini, ecc.*) sono soggette ai controlli antincendi, ai sensi del punto 87 del DM 16/02/1982, qualora i relativi locali superino i 400 mq. di superficie lorda comprensiva di servizi e depositi.